CITTA' DI VENEZIA

DIREZIONE FINANZIARIA
Settore Tributi - ICI IMU TASI

San Marco 4030 - 30124 VENEZIA
tel. 041 2744091 - fax 041 2744050
Via Forte Marghera, 111 - 30173 MESTRE
tel. 041 2746091 - fax 041 2744050
http://www.comune.venezia.it/content/tributi
tributiimmobiliari@comune.venezia.it
dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it

Spazio riservato all'ufficio

AUTOCERTIFICAZIONE FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Il sottoscritto Arch. Stefano Barbazza

Luogo di nascita San Donà di Piave Prov. VE

Data di nascita 27/11/1963 C.F. BRBSFN63S27H823P

Residente in San Donà di Piave Prov. VE

Via Del Molino n. 65 lett. A int. ____

CAP 30027 Tel 0421.332720 e-mail stefano.barbazza@virgilio.it

Campo riservato alle Società

In qualità di Tecnico Incaricato

della Società AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA

C.F. 02798850273-----

Indirizzo Via Don Tosato

CAP 30174 Località Mestre Prov. VE

Ai sensi dell'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dell'art. 11 del vigente Regolamento IMU del Comune di Venezia;
A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che gli immobili identificati catastalmente con:

Sez.	Foglio 135	Mapp.(1) 3064	Sub ---	Prot. ★	Anno ★
Indirizzo: Via Tevere			n. 25	let.	int.
Quota possesso 100 %					
Sez.	Foglio —	Mapp.(1) —	Sub —	Prot. ★	Anno ★
Indirizzo: —			n. —	let.	int.
Quota possesso — %					

(la corretta individuazione dei fabbricati è obbligatoria; in assenza l'autocertificazione non potrà essere

considerata)
(1) il mappale è detto anche particella o numero
N.B.: I due campi contrassegnati con ★ vanno compilati solo nel caso in cui il fabbricato sia catastalmente sprovvisto di identificativo definitivo

Sono inagibili e inabitabili dal 10 / 11 / 2023 in quanto di fatto inutilizzati, cioè liberi da cose, persone e in essi non ci sono in corso lavori, sono in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità degli occupanti, non superabile con interventi di manutenzione e sono mancanti della disponibilità degli apparecchi igienico sanitari, dell'impianto di acqua potabile e degli altri impianti.

Dichiara inoltre di essere in possesso di perizia tecnica accertante l'inagibilità o inabitabilità, nel rispetto dell'art. 11 del vigente regolamento dell' Imposta Municipale Propria (IMU), redatta da un tecnico abilitato.

Di essere a conoscenza dell'obbligo di dichiarare all'Amministrazione Comunale, entro 90 giorni, qualsiasi variazione che modifichi o estingua il diritto ad usufruire delle sopra descritte condizioni agevolative.

Informativa trattamento dati personali

Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).
Il testo completo dell'informativa è affisso presso ciascuna sede dell'ufficio tributi ed è disponibile al seguente link: ***https://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-3***

Data 25 / 10 / 2024 **Firma** _____

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SEZIONE A
STEFANO BARBAZZA
ARCHITETTO
N° 1784

La presente autocertificazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo e può essere trasmessa anche per posta, via FAX al numero 041-2744050 o tramite PEC (allegati in formato pdf) all'indirizzo *dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it* allegando fotocopia del documento d'identità oltre alla eventuale documentazione obbligatoria.

APPENDICE NORMATIVA

Art. 11 Regolamento Comunale Imposta Municipale propria (IMU) – delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 02/04/2020 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati di cui all'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 l'agevolazione è applicabile soltanto se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato (cioè libero da cose, persone e in esso non sono in corso lavori).

2. L'immobile deve trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti non superabile con interventi di manutenzione e deve mancarvi la disponibilità degli apparecchi igienico sanitari, dell'impianto di acqua potabile e degli altri impianti.

3. La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è soggetta ai termini e sanzioni previsti dall'art. 10 del presente regolamento.

4. Per l'effettuazione della perizia con sopralluogo a cura dell'ufficio tecnico comunale, prevista a carico del proprietario dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stabilita una tariffa da quantificarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale.

Art.3, lettera a) e b) del DPR 380/2001

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
 a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso

Articolo 76 DPR. 445/2000

Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

CODICE PENALE

art. 485. Falsità in scrittura privata.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

art. 489. Uso di atto falso.

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito comunale: *www.comune.venezia.it/content/tributi*